

Pubblicato il 03/05/2023

N. 00691/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01797/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1797 del 2021, proposto da Rita Tulelli, rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Alioto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, Commissione Centrale per gli esami di Avvocato, XI Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte d'Appello di Catanzaro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliati presso gli uffici di questa, in Catanzaro, via G. da Fiore, n. 34;

per l'annullamento

- 1) del verbale n. 1 redatto dalla XI Sottocommissione per l'Esame di avvocato presso la Corte di Appello di Catanzaro nella seduta del 18 ottobre 2021, nella parte in cui attribuisce alla seconda prova orale della ricorrente un punteggio pari a 78 punti, insufficiente a conseguire l'idoneità all'abilitazione forense;
- 2) del provvedimento recante la valutazione data alla seconda prova orale;

- 3) dei provvedimenti con i quali la XI Sottocommissione per l'Esame di avvocato presso la Corte di Appello di Catanzaro – sessione 2020 – non ha ritenuto la ricorrente idonea all'abilitazione forense;
- 4) del consequenziale elenco degli idonei all'abilitazione forense, sessione 2020, relativamente alla Corte di Appello di Catanzaro, nella parte in cui non compare la ricorrente;
- 5) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato o consequenziale ed in particolare, del verbale n. 5 del 15 settembre 2021 con il quale la Commissione Centrale ha deliberato di determinare *“i criteri per la valutazione dei candidati ammessi alla Seconda Prova Orale ai sensi del decreto legge 13 aprile 2021 n. 31, convertito con modificazioni dalla legge 15 aprile 2021 n. 50”*;
- 6) del verbale del 6 ottobre 2021 in cui si riunivano le Sottocommissioni presso la Corte d'Appello di Catanzaro in seduta plenaria, le quali hanno deliberato *«di recepire e fare propri i criteri per la valutazione dei candidati ammessi alla seconda prova orale e che saranno applicati dalle Sottocommissioni costituite presso il Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro»*;
- 7) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Centrale per gli esami di Avvocato, della XI Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte d'Appello di Catanzaro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2023 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Rita Tulelli ha impugnato d'innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, chiedendone l'annullamento, gli atti indicati in epigrafe, inerenti

all'esame per l'abilitazione alla professione di avvocato, svolti nella sessione 2020 presso la Corte di Appello di Catanzaro.

La ricorrente, all'esito della seconda prova orale, ha infatti ottenuto un punteggio insufficiente per il superamento dell'esame.

Ella ha quindi posto, a fondamento della propria domanda, i motivi di seguito sintetizzati.

I) Violazione di legge. Violazione dell'art. 97 Cost. Violazione dell'art. 22 del r.d. 27 novembre 1933, n. 1578. Violazione dell'art. 47 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e ss.mm.ii. Mancata regolare costituzione della commissione centrale in seduta comune in sede di predeterminazione dei criteri per la valutazione dei candidati ammessi alla seconda prova. Mancata regolare costituzione delle sottocommissioni presso la Corte d'Appello di Catanzaro in sede di recepimento dei criteri per la valutazione dei candidati ammessi alla seconda prova. Nullità del verbale del 6 ottobre 2021 con il quale le sottocommissioni presso la corte d'appello di Catanzaro hanno recepito i criteri per la valutazione dei candidati ammessi alla seconda prova.

Non sarebbe stata regolare la costituzione della Commissione centrale, riunitasi per la predeterminazione dei criteri di valutazione dei candidati ammessi alla seconda prova, perché a tale riunione non avrebbero partecipato anche i componenti delle sottocommissioni insediate presso le Corti d'Appello.

Altrettanto irregolare sarebbe stata la costituzione delle sottocommissioni presso la Corte d'Appello di Catanzaro in sede di recepimento di detti criteri, con conseguente nullità del verbale del 6 ottobre 2021.

La ricorrente contesta anche l'irregolare costituzione della Sottocommissione presso la Corte d'Appello di Catanzaro, in sede di elaborazione dei quesiti e valutazione della seconda prova orale sostenuta dalla candidata, poiché la sottocommissione era costituita da due componenti che rivestivano la qualifica di avvocato e da un componente proveniente dal mondo accademico; mancando, pertanto, un componente proveniente dalla magistratura.

II) Violazione degli artt. 3, 97 e 24 Cost. Violazione degli artt. 3 e 12 l. n. 241 del 1990. Carezza assoluta o insufficienza della motivazione. Violazione del principio di logicità della motivazione. Insufficienza del voto numerico attribuito alla ricorrente, non riconducibile neppure ai criteri generali di valutazione. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche. Violazione degli artt. 4 e 7 d.l. 13 marzo 2021, n. 31, conv. con mod. con l. 15 aprile 2021, n. 50, ove si fa riferimento alle "linee generali" che la commissione centrale predispose e che le sottocommissioni devono seguire per la formulazione dei criteri di valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, in relazione al difetto assoluto di motivazione.

Il voto numerico attribuito alla candidata non sarebbe sufficiente ai fini della valutazione, poiché la sottocommissione non ha motivato adeguatamente sulle ragioni del mancato superamento della prova. Pertanto, la ricorrente non è stata messa in grado di conoscere da cosa sia dipeso il non superamento della prova sostenuta.

III) Erroneità del voto attribuito alla prova orale della ricorrente, in quanto incoerente con i criteri generali di valutazione. Erroneità nella valutazione della prova orale della ricorrente. Irrazionalità ed illogicità. Difetto di istruttoria. Errore sui presupposti di fatto e diritto. Travisamento del fatto. Contraddittorietà ed irrazionalità delle valutazioni rispetto ai criteri (generali e astratti) predeterminati. Mancanza di sottoscrizione del verbale da parte dei commissari.

Secondo la ricorrente sarebbe singolare che alla Sottocommissione valutatrice siano stati sufficienti 10 minuti per valutare la non idoneità della candidata in sede di scrutinio successivo alla prova.

Inoltre, la ricorrente ritiene che sia incoerente, rispetto alla propria preparazione, la valutazione insufficiente, conseguita nella seconda prova orale qui contestata.

IV) Violazione dell'art. 4 d.l. n. 31 del 13 marzo 2021 e dell'art. 3 del d.m. 13 aprile 2021. Violazione della garanzia della pubblicità della seduta di esame della seconda prova orale della ricorrente.

Non sarebbe stata garantita la pubblicità della seduta d'esame, svolta con modalità telematiche, alla quale ha partecipato la ricorrente, in quanto nessun collegamento da parte di altri candidati o terzi soggetti è avvenuto.

2. – Si è costituita l'amministrazione, difendendo la legittimità della procedura concorsuale.

3. – Con ordinanza del 15 dicembre 2021, n. 521, è stata rigettata l'istanza di tutela cautelare e l'appello è stato respinto dal Consiglio di Stato, Sez. III, con ordinanza del 4 febbraio 2022, n. 575.

4. – Il ricorso è stato trattato e spedito in decisione all'udienza pubblica del 12 aprile 2023.

5. – Il primo motivo di ricorso è infondato in tutti i suoi tre profili.

5.1. – Va – innanzitutto – osservato che nessuna norma di legge impone che la riunione della commissione centrale, per la predeterminazione dei criteri per la valutazione della prova dei candidati ammessi alla seconda prova orale, sia estesa ai componenti delle varie sottocommissioni nominate nelle sedi delle Corti d'Appello.

Non vi è stata, pertanto, la violazione nella composizione della commissione centrale lamentata in prima battuta dalla ricorrente.

5.2. – Quanto alla riunione delle sottocommissioni nominate presso la Corte d'Appello di Catanzaro avvenuta in data 6 ottobre 2021, nemmeno emergono i vizi lamentati.

Premesso, infatti, che il verbale, sottoscritto dal segretario verbalizzante, fa fede fino a querela di falso, da esso risulta il collegamento da remoto, a mezzo del software *Teams*, di tutti i presidenti e componenti delle varie sottocommissioni, salvo la dott.ssa Loredana de Franco, presente personalmente nei locali della Corte.

La sottoscrizione, da parte di costei, del verbale non era richiesta da alcuna norma.

Né rappresenta un vizio la sottoscrizione cartacea del verbale da parte del presidente della prima sottocommissione, avv. Pasquale Carolei, la quale può

ben essere stata apposta in un momento successivo alla chiusura della riunione, senza per questo importare l'invalidità di questa o del verbale redatto.

5.3. – Infine, al momento di esaminare la candidata, la sottocommissione ha operato nel rispetto della regola di composizione stabilita, per la sessione 2020, dall'art. 3, comma 1, d.l. 13 marzo 2021, n. 31, conv. con mod. con l. 15 aprile 2021, n. 50, in base al quale le sottocommissioni esaminatrici *“sono composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e uno effettivo e uno supplente sono individuati tra magistrati, anche militari, prioritariamente in pensione, o tra professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in pensione, o tra ricercatori a tempo determinato, in materie giuridiche, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 .Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali. Il presidente è un avvocato”*.

Ne consegue che, per la legittima costituzione della sottocommissione, è necessario che i tre membri siano rappresentativi di almeno due categorie professionali e che un membro provenga o dai ruoli della magistratura o dal mondo accademico. Nel caso di specie, tale regola è stata rispettata, in quanto un membro della sottocommissione era di estrazione accademica. Non è, pertanto, richiesta la presenza congiunta di un componente proveniente dalla magistratura e di un componente del mondo accademico, ma solamente di una di queste due figure professionali.

6. – Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, va ribadito il consolidato orientamento per il quale il voto numerico è sufficiente espressione della valutazione delle prove, senza che siano richiesti altri oneri motivazionali e il voto espresso, in mancanza di evidenze contrarie – che nella specie non risultano fornite – deve ritenersi correlato ai criteri di valutazione enucleati dalla commissione (da ultimo, con riferimento alla sessione 2020,

TAR Lombardia - Brescia, Sez. II, 17 gennaio 2023, n. 51; TAR Campania - Napoli, sez. VIII, ord. 25 novembre 2021, n. 2008).

Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza, il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di **concorso**, contenendo in se stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni. Quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione, di criteri di massima di valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto (Cons. St., sez. V, 12 gennaio 2023, n. 409).

Nel caso in esame, i criteri di valutazione individuati dalla sottocommissione si appalesano idonei in punto di individuazione delle ragioni motivazionali che esprime il voto numerico attribuito ad ogni candidato.

7. – Neanche le doglianze espresse con il terzo motivo di ricorso sono meritevoli di accoglimento.

Innanzitutto, è un elemento neutro il tempo impiegato dalla commissione a valutare l'inidoneità della candidata al superamento della prova, giacché è naturale che la valutazione di ogni singolo commissario si sia formata nel corso dello svolgimento della prova.

Sotto l'altro profilo oggetto di critica, non è consentito al giudice amministrativo sostituire alla valutazione della competente commissione valutatrice altro giudizio, tenendo particolarmente in considerazione le modalità orali di svolgimento della prova. Invero, il giudizio della sottocommissione, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione dei candidati, attiene alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile - unicamente sul piano della legittimità - per evidente

superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, laddove tali profili risultino emergenti dalla stessa documentazione e siano tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che, con ciò, il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 12 febbraio 2021, n. 1290).

In altri termini, il giudizio di legittimità non può trasmodare in un rifacimento, ad opera dell'adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, e nel caso di specie, non sussistono elementi dai quali poter inferire che la valutazione effettuata sia stata irragionevole, manifestamente illogica o contraddittoria.

8. – Infine, in ordine al quarto motivo di ricorso, questo Tribunale ritiene che non sia stata violata la regola della pubblicità della seduta d'esame. Il concetto di garanzia della "pubblicità" riguarda prevalentemente i soggetti che hanno un concreto interesse ad assistere alle prove, in particolare, i partecipanti alla selezione, al fine di consentire la verifica, di persona, del corretto svolgimento delle prove orali degli altri partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che costituiscono valori essenziali garantiti dall'ordinamento tramite la fissazione di regole e di norme di garanzia preventiva (TAR Campania – Napoli, Sez. I, 28 gennaio 2021, n. 616; TAR Sardegna, Sez. II, 13 marzo 2019, n. 227).

La giurisprudenza ha, inoltre, affermato che affinché un'aula sia aperta al pubblico occorre che durante le prove orali del **concorso** sia assicurato il libero ingresso al locale ove esse si tengono a chiunque voglia assistervi, e quindi anche ai candidati che abbiano già sostenuto il colloquio o che non vi siano stati ancora sottoposti, atteso che ogni candidato è titolare di un interesse qualificato a presenziare alle prove degli altri, onde verificare di persona il corretto operare della commissione esaminatrice (TAR Toscana, Sez. I, 5 maggio 2016 n. 805; cfr. anche Cons. Stato, Sez. III, 7 aprile 2014, n. 1622).

Nel caso oggetto del presente giudizio, l'amministrazione non si è discostata dai suddetti principi, in quanto, in mancanza di evidenze contrarie – che nella specie non risultano fornite –, il fatto che nessun candidato o terzo si sia collegato all'esame della ricorrente, non costituisce elemento idoneo, per ciò solo, ad affermare che la pubblicità della seduta non sia stata garantita.

9. – Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna Rita Tulelli alla rifusione, in favore del Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 4.000,00, oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Ivo Correale, Presidente

Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore

Alberto Ugo, Referendario

L'ESTENSORE
Francesco Tallaro

IL PRESIDENTE
Ivo Correale

IL SEGRETARIO